

DISCIPLINARE DI INCARICO ESCLUSIVO

Aon S.p.A., società di brokeraggio assicurativo con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa a Milano in Via Andrea Ponti 8/10, iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero 8000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, si impegna ad espletare per l'Ordine degli Architetti di Lodi l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione in esclusiva a favore dell'Ordine degli Architetti di Lodi ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

L'incarico si intende conferito tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti), non essendo prevedibili ricavi per il broker superiori a euro 40.000,00 in considerazione del fatto che la prestazione principale consiste nell'intermediazione di una convenzione assicurativa ad adesione facoltativa.

ART. 2 - PRESTAZIONI

La Aon S.p.A. metterà a disposizione dell'Ordine degli Architetti di Lodi i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui gli Architetti iscritti agli Ordini facenti parte dell'Ordine degli Architetti di Lodi sono soggetti con particolare riferimento alla responsabilità professionale e a quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
- b) collocamento sul mercato assicurativo della Polizza/Convenzione a copertura dei rischi professionali degli Architetti, ai sensi del DPR 137/2012 e della Legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- c) gestione delle Polizze/Convenzioni con piattaforma gestionale dedicata.
- d) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- e) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici.

La Aon S.p.A. non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Ordine degli Architetti di Lodi né potrà impegnare in alcun modo l'Ordine e i soggetti assicurati nell'ambito delle polizze/convenzione, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha una durata di anni due a decorre dalla data della firma della presente con opzione di rinnovo per un'ulteriore annualità.

E' facoltà dell'Ordine degli Architetti di Lodi recedere dal presente incarico a ogni scadenza annuale con un preavviso di 60 giorni

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite da Aon S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta all'Ordine degli Architetti di Lodi o agli Architetti iscritti in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ordine degli Architetti di Lodi ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker;

Aon S.p.A. dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;

Nel caso in cui Aon S.p.A. risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Ordine potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

ART. 6 - ONERI A CARICO DI AON S.p.A.

Sono a carico di Aon S.p.A.:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Aon S.p.A. assume in proprio tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010 n.217.

ART. 8 - EFFETTI DELL'ATTO

il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Lodi, 13 giugno 2017

Il Presidente dell'Ordine A.P.P.C. di Lodi

Arch. Laura Boriani



Aon S.p.A.

AON S.p.A.